

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Art. 23 10° bis L. 24/03/1989

30526/14

REPUBBLICA ITALIANA

R.G. Sent. n. _____

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del _____

GIUDICE DI PACE CIVILE DI ROMA

R.G. n.2698/14

SEZIONE V

Rep. n. _____

Sentenza dep.: _____

Il Giudice di Pace Avv. Rosella Calò ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n.2698 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2014, posta in decisione all'udienza del giorno
28/10/2014 e vertente

FRA

~~XXXXXXXXXX~~ elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv Iaila Perciballi in Via
Tommaso Campanella n 41 G

RICORRENTE

E

~~XXXXXXXXXX~~ in persona del sindaco pro tempore elett.te dom.to presso

~~XXXXXXXXXX~~ rappresentata e difesa dal
funzionario delegato Dott Roberta Papparusso

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione, ai sensi dell'articolo 22 e 22 bis legge 689/81.

CONCLUSIONI: all'udienza odierna la parte concludeva come da verbale in
atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data l'opponente chiedeva l'annullamento del verbale n.13131678776 Disposta la comparizione le parti si riportavano ai propri scritti

il Giudice tratteneva la causa in decisione sulla documentazione in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata in fatto ed in diritto e, pertanto, deve essere respinta.

Si rileva che dalla documentazione prodotta dal Comune in particolare modello 19 viene confermato l'operato dei verbalizzanti

Invero le dichiarazioni che il Pubblico Ufficiale afferma di aver personalmente compiuto fanno piena prova fino a querela di falso

Considerata la natura della causa che non prevede necessariamente l'assistenza in udienza di un procuratore legale ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace rigetta l'opposizione, convalida il provvedimento impugnato e compensa le spese.

Roma, 28/10/2014

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Rosella Calò

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 9.11.15

IL CANCELLIERE
Alessandra Msoria